

REGOLAMENTO (UE) N. 633/2014 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2014****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 2,visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso stabilisce, tra l'altro, prescrizioni relative alla produzione e alla commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tali carni vengano commercializzate soltanto se prodotte in conformità dell'allegato III, sezione IV di detto regolamento.
- (2) La direttiva 89/662/CEE del Consiglio ⁽³⁾ dispone l'obbligo per gli Stati membri di garantire che su prodotti di origine animale oggetto di scambi all'interno dell'Unione vengano eseguiti controlli veterinari all'origine e a destinazione.
- (3) Dai controlli eseguiti a livello di Unione dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea presso gli Stati membri è risultato che la vendita di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, da un sito di caccia a un centro di lavorazione della selvaggina abilitato, situato nel territorio di un altro Stato membro, costituisce una prassi diffusa che interessa una parte considerevole della produzione di carne di selvaggina selvatica nell'Unione.
- (4) Detta prassi ha generato incertezze sull'applicazione pratica delle disposizioni in vigore del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché la necessità di ottemperare alle disposizioni della direttiva 89/662/CEE, in particolare per quanto concerne le modalità di rispetto dell'obbligo di garantire il livello adeguato di controlli ufficiali all'origine.
- (5) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e della direttiva 89/662/CEE occorre pertanto integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 relative al trasporto e al commercio di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, mediante una certificazione di conformità alle disposizioni UE nel luogo di origine. Laddove il centro di lavorazione della selvaggina più vicino alla zona di caccia sia situato in un altro Stato membro occorre consentire il ricorso a un metodo alternativo basato sulla dichiarazione fornita da una persona formata, così da evitare l'imposizione di un onere amministrativo sproporzionato.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004.
- (7) L'allegato I, sezione IV, capo VIII del regolamento (CE) n. 854/2004 definisce le prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali su carni di selvaggina selvatica. A norma delle disposizioni di cui al capo precedente, nel corso dell'ispezione post mortem il veterinario ufficiale del centro di lavorazione della selvaggina deve tener conto della dichiarazione o delle informazioni che la persona formata che ha preso parte alla caccia dell'animale ha fornito in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004. In caso di trasporto di selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, da un sito di caccia situato in un altro Stato membro occorre che i veterinari ufficiali verifichino che la partita sia accompagnata dal pertinente certificato e tengano conto delle informazioni in esso contenute.

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13).

- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 854/2004.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2014 per tutte le partite in arrivo negli Stati membri di destinazione a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

All'allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8. Inoltre, la selvaggina grossa non scuoiata può:

- a) essere scuoiata e commercializzata solo a condizione che:
 - i) prima dello scuoiamento sia immagazzinata e lavorata separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sia congelata;
 - ii) dopo lo scuoiamento sia sottoposta ad un'ispezione finale presso un centro di lavorazione della selvaggina a norma del regolamento (CE) n. 854/2004;
- b) essere spedita a un centro di lavorazione della selvaggina situato in un altro Stato membro soltanto se accompagnata nel corso del trasporto da un certificato conforme al modello che figura all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione (*), rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale, che attesti la conformità alle prescrizioni di cui al punto 4 per quanto riguarda ove del caso la disponibilità di una dichiarazione e l'accompagnamento delle relative parti della carcassa.

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/662/CEE, nel caso di trasporto verso un centro di lavorazione della selvaggina vicino alla zona di caccia situato in un altro Stato membro non è necessario un certificato di accompagnamento, bensì la dichiarazione della persona formata di cui al punto 2, tenendo conto dello status di polizia veterinaria di cui gode lo Stato membro d'origine in fatto.

(*) GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16»

ALLEGATO II

All'allegato I, sezione IV, capo VIII, parte A del regolamento (CE) n. 854/2004 è aggiunto il seguente punto 2 bis:

- «2 bis. A norma dell'allegato III, sezione IV, capo II, punto 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 il veterinario ufficiale deve accertare che la selvaggina selvatica grossa, non scuoiata, sia accompagnata nel corso del trasporto dal territorio di un altro Stato membro al centro di lavorazione della selvaggina da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione (*), o dalle apposite dichiarazioni. Il veterinario ufficiale è tenuto a prendere in considerazione il contenuto del certificato o delle dichiarazioni di cui sopra.

(*) GU L 175 del 14.6.2014, pag. 16»